



Sentenza n. 2946/2016 pubbl. il 27/10/2016

RG n. 10093/2014

Repert. n. 5854/2016 del 27/10/2016



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

SEZIONE specializzata societaria

Il Tribunale, composto da :

Dr. Manuela Farini                      Presidente

Dr. Liliana Guzzo                      Giudice

Dr. Luca Boccuni                      Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. 10093 /2014 del ruolo generale promossa da

**A SRL IN LIQUIDAZIONE**

rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv.

, con domicilio eletto presso il suo studio in

parte attrice

contro

rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv.

, con

domicilio eletto presso il suo studio in

parte convenuta



CONCLUSIONI:

Per parte attrice:

In via preliminare

--- Rilevata ed accertata la nullità/inefficacia della rinuncia all'azione di responsabilità e all'azione risarcitoria nei termini espressi e con le forme assunte nel doc. I fascicolo di parte convenuta, rigettare l'eccezione di inammissibilità delle domande attoree.

--- Dichiarare inammissibili e quindi rigettare in rito le domande formulate in via subordinata dal convenuto nei confronti di C per preteso concorso nell'amministrazione della società attrice.

Nel merito

--- Accertare e dichiarare la responsabilità civile, contrattuale ed aquiliana, del convenuto in relazione alle illecite condotte indicate in atto di citazione e come specificate nella successive memorie; --- accertarne altresì incidenter tantum la illiceità penale per violazione delle disposizioni indicate in atto di citazione, ovvero secondo quelle altre che saranno ritenute applicabili dal Giudicante.

--- Dichiarare tenuto e condannare il convenuto alla restituzione, anche per equivalente, del notebook e dei compensi percepiti per l'ufficio di amministratore riferiti al periodo in contestazione, nonché al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti e subendi dall'attrice, quali risulteranno all'esito dell'istruttoria, e comunque nella misura minima di cui all'atto di citazione, soccorrendo, se del caso, per ciascuna voce di danno il criterio equitativo rimesso al prudente apprezzamento del Giudicante, ex artt. 1226 e 2056 c.c.

--- Somme tutte maggiorande, dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, per interessi e rivalutazione monetaria (se dovuta) ovvero con condanna del convenuto al maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 co2 c.c.



In via istruttoria

--- Procedere con l'istruttoria della causa ed accogliere le istanze istruttorie come formulate da parte attrice nella memoria ex art. 183 co.6 n. 2 c.p.c. (interrogatorio formale del convenuto; prova testimoniale; istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.; verifica giudiziale ex art. 216 c.p.c., C.T.U.) e nella memoria ex art. 183 co.6 n.3 c.p.c. (prova contraria diretta; prova testimoniale ed interpello su articoli di prova contraria indiretta)

--- Rigettare le istanze istruttorie avversarie per le ragioni indicate nelle memorie ex art. 183 co.6 n. 2-3 c.p.c.

In ogni caso

--- Rigettare la domanda avversaria di condanna per lite temeraria.

--- Con vittoria di spese anche generali e compensi professionali.

Per parte convenuta:

In via preliminare di rito:

Accogliere l'istanza di chiamata in causa ex artt. 106 e 269 c.p.c. ovvero disporre la medesima ex artt. 107 e 270 c.p.c. del sig. C, nato a \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, vero titolare dell'obbligazione risarcitoria per il suo ruolo di amministratore di fatto della società attrice, per i motivi tutti esposti e dispiegati negli atti depositati, rigettata con ordinanza del 24/03/2015, comunicata il 30/03/2015 che, in via cautelativa, si reitera.

NEL MERITO

IN VIA PRELIMINARE

1. Rigettare integralmente le domande di accertamento e di condanna proposte dall'attrice nei confronti del sig. B essendo intervenuta, prima dell'inizio del



processo, rinuncia espressa e informata ad agire da parte della società **A** s.r.l. in liquidazione nei confronti del sig. **B**.

IN VIA PRINCIPALE

2. Rigettare comunque integralmente tutte le domande di accertamento e di condanna proposte dall'attrice nei confronti del sig. **B** in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni dispiagate in atti.

IN VIA SUBORDINATA

3. Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse accertata l'esistenza di un danno alla società attrice in conseguenza delle condotte allegate, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. **C** in qualità di amministratore di fatto della società attrice nel periodo in contestazione.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

4. Nella denegatissima ipotesi in cui il Tribunale adito, accertata l'esistenza di un danno alla società attrice in conseguenza delle condotte allegate, ritenesse sussistente una responsabilità a carico del sig. **B**, accertare e dichiarare il concorso dell'amministratore di fatto **C** con l'amministratore di diritto **B**

e, conseguentemente, determinare la misura della responsabilità di ciascun concorrente limitando l'eventuale condanna a carico di **B** alla misura dell'8% o alla diversa minore percentuale ritenuta di giustizia.

IN OGNI CASO

5. Condannare parte attrice al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma .



Svolgimento del processo

Con l'atto di citazione introduttivo della causa s.r.l. *A* in liquidazione conveniva in giudizio *B*, amministratore della società, con azione ex art. 2476 c.c., contestando al medesimo la violazione dei doveri stabiliti dalla legge e dallo statuto.

Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'azione per rinuncia alla stessa da parte della società.

Nel merito il *B* affermava di essere stato estraneo alla gestione di s.r.l. *A*, nella quale avrebbe svolto solamente un ruolo "tecnico" e che comunque la gestione proveniva dalla società capogruppo che esercitava direzione e coordinamento sull'attrice, (unitamente a *D*, *E* e *F*), in particolare da *C*, amministratore di fatto dell'intero gruppo.

Le parti producevano in giudizio documenti e scambiavano memorie quindi precisate, all'udienza del 15.6.2015, le conclusioni sopra indicate la causa veniva trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

E' fondata l'eccezione di improponibilità dell'azione per rinuncia alla stessa da parte della società, essendo documentalmente provato che s.r.l. *A* ha rinunciato a proporre azione di responsabilità contro il *B* con atto scritto 16.10.2010.

Se è vero, infatti, che, (come ribadisce parte attrice nella memoria conclusiva) "nelle s.r.l. la sola società detiene la piena ed esclusiva disponibilità del diritto fatto valere in giudizio e le facoltà di rinuncia (e transazione) sono espressamente riconosciute alla stessa e non al socio", l'eccezione attorea di mancanza di una preventiva deliberazione assembleare non è, nel caso in questione, fondata.



L'art. 2393 c.c., che prevede una formale delibera dell'assemblea per le società per azioni non è, infatti, estensibile al diverso tipo societario della società a responsabilità limitata, per la maggiore libertà di forma degli atti societari della s.r.l..

Nel caso in questione l'atto di rinuncia allegato dal convenuto sub n. 1 alla comparsa di risposta è intervenuto nel momento in cui il *B* usciva dalla società, cedendo le proprie quote sociali agli attori e la rinuncia è stata sottoscritta, oltre che dalla società, anche da tutti i soci di s.r.l. *A*, ovvero da tutti i soggetti che, singolarmente (ex art. 2476 2° comma c.p.c.), o quali soci riuniti in assemblea, potevano proporre l'azione di responsabilità (doc. 1 del convenuto).

La giurisprudenza citata da parte attrice a sostegno della nullità della rinuncia all'azione di responsabilità, in quanto non contenuta in delibera assembleare -secondo cui "la transazione effettuata dal nuovo amministratore (o dal legale rappresentante della società) senza la preventiva delibera assembleare è affetta non da mera inefficacia, secondo la disciplina dell'atto posto in essere dal rappresentante senza poteri, ma da nullità assoluta e insanabile, deducibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio": Cass. civ. 07 luglio 2011, n.14963, in senso conforme anche 9901/2007 e 9619/2009- non si attaglia comunque al caso di specie, trattandosi di pronunce riferite a casi precedenti alla riforma del diritto societario ed alla normativa ormai superata dalla riforma..

L'accordo 16.10.2010, intervenuto prima della proposizione della causa di responsabilità e sottoscritto da tutti i soggetti abilitati alla sua proposizione preclude, pertanto, la presente azione, di cui va dichiarata l'improponibilità.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.



Sentenza n. 2946/2016 pubbl. il 27/10/2016

RG n. 10093/2014

Repert. n. 5854/2016 del 27/10/2016

P.Q.M.

Dichiara l'improponibilità dell'azione di responsabilità promossa ex art. 2476 c.c. da

s.r.l. *A* in liquidazione contro *B* ..

Condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese processuali, che liquida in €.

7.254,00 per compenso, oltre a spese generali nella percentuale del 15%.

Venezia, il 18.10.2016

Il Giudice

Manuela Farini

[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)



